

Odg. n. 74

PG n. 63759/2007

Data Seduta: 03/09/2007

Data inizio vigore 03/09/2007

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 1

(Istituzione delle Consulte di Quartiere dei Cittadini Stranieri)

1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto del Comune di Bologna, le "Consulte di Quartiere dei Cittadini Stranieri" (di seguito, le "Consulte"), e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 2

(Funzione e compiti)

1. Le Consulte sono organismi, costituiti presso ciascun Quartiere, di aggregazione, espressione e partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi residenti nel Comune di Bologna.

2. Le Consulte esercitano, in raccordo con i Consigli di ciascun Quartiere, funzioni di discussione e di studio, anche mediante iniziative pubbliche, di consultazione e di proposta in materia di politiche di accoglienza ed integrazione degli stranieri nel territorio cittadino.

3. Allo scopo di poter efficacemente esercitare le proprie funzioni le Consulte ricevono adeguata e tempestiva informazione degli oggetti più rilevanti trattati dal Consiglio di Quartiere o dalle Commissioni istituite al suo interno.

4. Le Consulte:

a) rendono obbligatoriamente il proprio parere sugli atti del Consiglio di Quartiere concernenti le politiche di accoglienza ed integrazione degli stranieri;

b) rendono il proprio parere sugli altri atti del Consiglio di Quartiere, quando ne faccia richiesta il presidente, anche su mandato dello stesso Consiglio;

c) propongono al Consiglio di Quartiere l'adozione di atti o programmi concernenti le politiche di accoglienza ed integrazione degli stranieri.

5. I pareri e le proposte delle Consulte non hanno efficacia vincolante. Qualora i Consigli di Quartiere ritengano di disattendere in tutto o in parte i pareri delle Consulte devono motivarne le ragioni.

Art. 3
(Durata in carica)

1. Le Consulte durano in carica per un periodo corrispondente a quello del mandato dei Consigli di Quartiere. Si applicano alle Consulte, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 6 del Regolamento sul decentramento sulla durata in carica dei Consigli di Quartiere.

2. Lo scioglimento anticipato di un singolo Consiglio di Quartiere non determina lo scioglimento della Consulta del medesimo Quartiere.

Art. 4
(Composizione, organizzazione e funzionamento)

1. Le Consulte sono composte ciascuna di cinque membri, eletti a suffragio diretto dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dagli apolidi residenti in ciascun Quartiere del Comune di Bologna.

2. Il Presidente di ciascun Quartiere convoca in prima seduta la Consulta, che in tale occasione elegge al proprio interno a maggioranza assoluta un portavoce. Il portavoce convoca ordinariamente la Consulta, fissandone l'ordine del giorno, e presiede allo svolgimento delle sue sedute. Il portavoce può convocare la Consulta anche in seduta pubblica.

3. Il portavoce partecipa, in rappresentanza della Consulta, alle sedute del Consiglio di Quartiere ed esprime il voto consultivo in tutti i casi in cui debba essere reso il parere della Consulta e quando il Presidente del Consiglio di Quartiere, anche su mandato dello stesso Consiglio, lo richiede. Il portavoce può delegare per iscritto altro componente della Consulta a partecipare alle sedute del Consiglio di Quartiere e ad esprimere il voto consultivo nei casi in cui debba essere reso il parere della Consulta.

4. Il portavoce o altro componente della Consulta dallo stesso delegato per iscritto partecipa, in rappresentanza della Consulta, alle sedute delle Commissioni istituite all'interno del Consiglio di Quartiere, su invito del coordinatore della Commissione.

5. La Consulta delibera con l'intervento del portavoce e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del portavoce.

6. La convocazione delle sedute della Consulta, recante l'ordine del giorno, deve avere luogo con congruo anticipo e, in ogni caso, in modo da garantire un'utile partecipazione dei suoi componenti.

7. Le sedute delle Consulte hanno luogo presso sale all'interno dei centri civici di Quartiere. È redatto, in lingua italiana, il processo verbale delle sedute della Consulta. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal portavoce e da un altro componente della Consulta che esercita le funzioni di segretario. I processi verbali delle sedute della Consulta sono depositati presso la segreteria del Quartiere, a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti dall'art. 26, comma 4, del Regolamento sul decentramento. I processi verbali delle sedute della Consulta sono ostensibili agli interessati, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi.

8. Le spese di funzionamento delle Consulte sono finanziate con risorse aggiuntive attribuite ai Quartieri per il primo anno per l'assolvimento delle proprie funzioni. L'impiego di risorse per iniziative pubbliche di discussione e di studio in materia di politiche di accoglienza ed integrazione degli stranieri avviene nell'ambito delle risorse destinate dal Quartiere a tale scopo ed a seguito dell'assunzione di corrispondenti atti d'impegno di spesa da parte del direttore del Quartiere. Il Presidente del Quartiere, d'intesa con il portavoce, organizza corsi per la conoscenza del dettato costituzionale, finalizzati all'acquisizione della cittadinanza.

Art. 5 (Conferenza cittadina)

1. Allo scopo di promuovere la reciproca informazione e di favorire il coordinamento delle iniziative in tema di politiche di accoglienza ed integrazione riguardanti l'intero territorio comunale o quello di più Quartieri i portavoce delle Consulte si riuniscono periodicamente nella Conferenza cittadina.

2. Il Sindaco convoca la prima seduta della Conferenza cittadina dei portavoce delle Consulte di Quartiere, che in tale occasione elegge al proprio interno a maggioranza assoluta il Presidente.

3. Il Presidente convoca ordinariamente la Conferenza cittadina, fissandone l'ordine del giorno, e presiede allo svolgimento delle sue sedute. Il Presidente può convocare la Conferenza anche in seduta pubblica.

4. La Conferenza cittadina delibera con l'intervento del Presidente e di almeno altri quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

5. Il Sindaco, l'Assessore competente ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio comunale possono richiedere alla Conferenza cittadina pareri non vincolanti sulle linee di indirizzo e di orientamento in materia di politiche di accoglienza ed integrazione o di atti di particolare rilievo.

6. La convocazione delle sedute della Conferenza cittadina, recante l'ordine del giorno, deve avere luogo con congruo anticipo e, in ogni caso, in modo da garantire un'utile partecipazione dei suoi componenti.

7. Le sedute della Conferenza cittadina hanno luogo presso sale del Comune di Bologna. È redatto il processo verbale delle sedute della Conferenza cittadina. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e da un altro componente della Conferenza che esercita le funzioni di segretario. I processi verbali delle sedute della Conferenza sono conservati in apposito registro.

8. Le spese di funzionamento della Conferenza cittadina sono finanziate con risorse attribuite al Settore Affari Istituzionali e Quartieri.

Art. 6
(Assemblea cittadina)

1. Il Sindaco o l'Assessore competente possono convocare le Consulte in Assemblea cittadina per ascoltarle in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio. Le sedute dell'Assemblea cittadina sono pubbliche.

Art. 7
(Sistema di elezione e surroga degli eletti)

1. Le Consulte sono elette a suffragio diretto, con il sistema del voto unico non trasferibile. Ciascun Quartiere è costituito a tal fine in collegio plurinomiale per l'assegnazione di cinque seggi. Sulla scheda di votazione sono indicati, nell'ordine risultante da un sorteggio, i nomi di tutti i candidati. Ogni elettore ha a disposizione un solo voto da attribuire ad un singolo candidato. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra una candidata e un candidato, è eletta la prima; negli altri casi di parità di voti prevale la candidata o il candidato da più tempo residente nel territorio cittadino.

2. I componenti delle Consulte che cessino dalle proprie funzioni sono surrogati dai candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 8
(Data della votazione)

1. L'elezione delle Consulte è indetta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco determina con proprio provvedimento i termini e le modalità di svolgimento del procedimento preparatorio nonché i luoghi e gli orari di apertura dei seggi per la votazione. Il Sindaco nomina altresì il responsabile del procedimento.

Art. 9
(Elettori delle Consulte)

1. In ciascun Quartiere sono elettori delle Consulte i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi residenti nel territorio del Quartiere medesimo. Non è elettore chi sia in possesso anche della cittadinanza italiana.

2. La legittimazione ad eleggere le Consulte è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune alla data di indizione delle elezioni:

b) compimento dei diciotto anni di età entro il giorno fissato per la votazione;

c) assenza delle cause ostative previste per i cittadini italiani dall'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

3. Il voto per le Consulte è personale ed eguale, libero e segreto.

Art. 10 (Candidature)

1. In ciascun Quartiere possono candidarsi all'elezione nelle Consulte i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi residenti nel territorio del Quartiere medesimo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Non può candidarsi all'elezione nelle Consulte chi sia in possesso anche della cittadinanza italiana.

2. La dichiarazione di presentazione di ogni singola candidatura deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da non meno di venti e non più di trenta elettori delle Consulte, con un'adeguata rappresentanza di genere dei sottoscrittori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura. Si ha per valida solo la sottoscrizione apposta alla candidatura presentata per prima.

Art. 11 (Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'elezione delle Consulte è indetta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

